

CONVENZIONE

Per la realizzazione di momenti di alternanza tra studio ed esperienze di lavoro (stage) riservati ai partecipanti alle iniziative previste dal Corso di qualifica professionale **"CARPENTIERE E MONTATORE DI CARPENTERIA METALLICA"** della durata complessiva di 600 ore (di cui 240 di formazione d'aula e 350 di stage)

tra

Il **Centro di Formazione Professionale Programma Sviluppo** Codice Fiscale 90133200734 con sede accreditata in Taranto alla via Sorcinelli, nr. 48 – nella persona del Direttore Generale **dott. Silvio BUSICO** nato a Taranto il 27/12/1973

e

"....." con sede legale in Via, nella persona del Legale Rappresentante nato a Bari il

Premesso che

- ✓ Il C.F.P. Programma Sviluppo intende realizzare, per i propri allievi, ai sensi della legge n. 845/78 e delle disposizioni ministeriali previste in materia, un periodo di stage presso "....." per l'acquisizione di conoscenze e competenze su particolari processi lavorativi e tecnologici, propri della qualifica del corso;
- ✓ Lo stage è una fase di applicazione diretta di quanto appreso teoricamente e può essere di tipo conoscitivo (osservazione di attività svolta da altri), applicativo (attività pratica non produttiva), di pre-inserimento (affiancamento all'attività produttiva);
- ✓ La "....." dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui al punto 1.3 del D.M. n.142/98;
- ✓ La "....." si è dichiarata disponibile alla realizzazione dello stage richiesto dal centro di formazione, da tenersi presso le proprie sedi operative;
- ✓ La "....." risulterà, ai fini dello stage, partner del Centro di Formazione Professionale, con esclusione pertanto di ogni responsabilità compresa quella civile; fermo restando la titolarità e la gestione complessiva tecnico-scientifica dell'attività di che trattasi, che sono di totale ed esclusiva competenza del C. F. P. Programma Sviluppo;
- ✓ Alla collaborazione tra il C.F.P. Programma Sviluppo e la "....." viene attribuito un valore altamente formativo per la professionalizzazione degli allievi per il ruolo importante che lo stage ricopre nel percorso formativo previsto dal progetto in questione;

Visto

- ✓ D.M. 142/98;
- ✓ Vademecum per la gestione e il controllo amministrativo-contabile delle azioni cofinanziate dal FSE;
- ✓ Circolare 2 febbraio 2009, n. 2;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Prima dell'inizio del periodo di stage, la Direzione del C.F.P. Programma Sviluppo e "....." attraverso i rispettivi referenti, concorderanno il programma formativo da svolgere in favore degli allievi, individueranno le attrezzature che, eventualmente, dovranno essere messe a disposizione, prendendo visione della realtà lavorativa negli aspetti tecnologici, organizzativi, rispetto ai quali si collocherà l'esperienza di stage.
2. Durante il periodo individuato per lo stage, della durata complessiva di ore 350 (trecentocinquanta) dal mese di Marzo al mese di Giugno 2014, "....." si impegna a mettere a disposizione, in favore di **nr. 2 (due) corsisti**, le risorse professionali, i propri impianti, locali, macchine ed organizzazione nelle ore di presenza effettiva degli stessi in sede. I referenti delle attività formative manterranno costanti rapporti con i tecnici preposti a seguire gli allievi in stage, anche attraverso incontri programmati.
3. Premesso che è ammissibile solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, sarà riconosciuta all'azienda la somma massima di € (.....), a mero titolo di rimborso dei costi. La documentazione da produrre ai fini della liquidazione è costituita da: fattura analitica con allegati i giustificativi di spesa sostenuti, registri di presenza, certificazione della struttura ospitante con l'indicazione di inizio e termine dello stage, della durata complessiva in ore, dell'elenco degli ospitati, del nominativo del tutor, dell'eventuale accompagnatore, del programma didattico.
4. Durante la permanenza presso il "....." il corsista si assoggetterà al rispetto delle forme comportamentali previste dal regolamento interno della stessa, delle norme antinfortunistiche e del programma di stage concordato. L'orario di permanenza dei corsisti dovrà essere quanto più possibile armonizzato a quello normalmente praticato da "....." ciò compatibilmente con le esigenze particolari che potrebbero sussistere da ambo le parti. Onde garantire il Centro di Formazione Professionale Programma Sviluppo dell'effettiva presenza dei corsisti in sede, gli stessi provvederanno a firmare appositi registri di presenza, controfirmati dai referenti delle attività formative e dai referenti per l'attività di tirocinio.
5. Il "....." nomina quale tutor aziendali il Sig _____.
6. Durante il periodo di tirocinio la "....." si impegna a non richiedere agli allievi il rispetto di norme contrattuali di produttività, di obbligo o scadenze produttive.
7. Le parti convengono altresì che gli allievi, sempre a titolo non oneroso, potranno essere destinati ad attività pratica non produttiva durante lo svolgimento delle attività di stage per il miglior riscontro operativo della formazione impartita ed al fine di conseguire, su specifiche funzioni, obiettivi professionali previsti dal programma.

Durante il periodo di tirocinio, il C.F.P. Programma Sviluppo si impegna:

- a) A seguire gli allievi con proprio personale per garantire il regolare svolgimento dell'esperienza ed il conseguimento degli obiettivi didattico-formativi previsti, assicurando la massima disponibilità nell'affrontare eventuali problemi di natura formativa che insorgono nel corso dell'esperienza; la Direzione, vista la relazione dei tutors e consultata la "....." o anche su richiesta motivata di detta società, può rimuovere in qualsiasi momento l'allievo impegnato nello stage;
- b) A comunicare il rapporto assicurativo aperto con l'INAIL a cura del C.F.P. stesso, cui la "....." si riferirà nel corso di eventuali infortuni sul lavoro, sia per gli allievi che per il personale dell'Ente ovvero **PROGRAMMA SVILUPPO PAT**
- c) A garantire la Rc per tutto il personale interessato allo stage; per tutto quanto attiene ai contenuti, i limiti ed i divieti in tema di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, si fa riferimento alla normativa vigente ed alla Direttiva 89/686/CEE.

Le parti concordano che l'eventuale anticipata chiusura dell'attività per qualsiasi ragione o a causa non imputabile a volontà dell'Ente, costituisce giusta causa di risoluzione del presente protocollo di intesa.

Bari,

"....."
Rappresentante legale

PROGRAMMA SVILUPPO
Il Direttore Generale
Dott. Silvio BUSICO